



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi	Presidente
Dott. Flavio Conciatori	Giudice
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio	Giudice relatore

decidendo sul ricorso avente ad oggetto domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII depositato in data 19/12/2023 da DI NATALE MARIO, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Pizii ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Giulianova (TE), alla via XXIV Maggio, n. 9, in forza di procura in atti;

-ricorrente-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 19/12/2023 il ricorrente ha chiesto la liquidazione del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (CCII).

Non rileva ai fini della ammissibilità della domanda la presentazione in data 26/02/2021, da parte del ricorrente, di una domanda ex art. 14 ter l. n. 3/2012 presso il Tribunale di Teramo atteso che il relativo decreto di accoglimento è stato revocato in sede di reclamo ai sensi dell'art. 14 ter, co. 2, 3 e 5 l. n. 3/2012 in ragione del deposito, in allegato al ricorso introduttivo, di documentazione che non consentiva di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore ed atteso altresì che nella presente sede il ricorrente ha depositato documentazione completa e attendibile, come attestato dall'OCC nella relazione in atti e come evincibile dal raffronto fra il contenuto dei due ricorsi introduttivi.

La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto presentata con l'assistenza di un difensore munito di valida procura alle liti, con conseguente soddisfazione del requisito di cui all'art. 269, co. 1 CCII, potendo ritenersi che il patrocinio del difensore sopperisca validamente al mancato deposito del ricorso con l'assistenza dell'OCC, così come sancito da detta norma.

È applicabile alla presente procedura la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile, in forza dell'art. 65, co. 2 CCII.

Va affermata la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e 28 CCII, atteso che il ricorrente ha documentato di avere, da oltre un anno dal deposito del ricorso, la propria residenza in Teramo, e pertanto all'interno del medesimo Tribunale, rilievo che consente di ritenere che egli abbia, ai fini di tale norma, il centro dei propri interessi principali nell'ambito del circondario del predetto Tribunale.

Alla applicabilità, come sopra affermata, della disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III CCII alla presente procedura consegue anche l'applicabilità alla stessa dell'art. 39, co. 1 e 2 CCII e, per l'effetto, in seno al necessario vaglio di compatibilità di cui all'art. 65, co. 2 CCII, la necessità della verifica, da parte del Tribunale, della produzione, in allegato alla domanda, dei seguenti documenti, e tanto anche alla luce del contenuto del previgente art. 14 ter l. n. 3/2012 e dell'art. 269, co.2 CCII: 1. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; 2. inventario dei beni del ricorrente (stato delle attività, anche ai fini della adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270, co. 2, lett. e) CCII e delle attività demandate al nominando liquidatore ex art. 272 CCII; 3. elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre



che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione dei rispettivi domicili digitali; 4. elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni, in tali termini dovendo essere interpretato, alla luce dell'art. 274, co. 2 CCII, il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, co. 2 CCII; stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia ai fini della adozione del provvedimento di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) CCII.

Tali documenti, avuto riguardo anche al contenuto del ricorso, risultano depositati nel caso in esame. Risulta altresì allegata al ricorso la relazione dell'OCC, Dott.ssa Rossana Cafori, contenente le verifiche prescritte dall'art. 269, co. 2 CCII in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché un adeguato vaglio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII in quanto lo stesso non è assoggettabile né a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza avendo documentato la intervenuta cancellazione in data 15/11/2001 della società M.P.M. DI DI NATALE MARIO & C. S.A.S. della quale egli è stato socio accomandatario, essere stata cancellata in data 05/01/2012 la società semplice MYCOTECH della quale egli è stato socio illimitatamente responsabile nonché di essere attualmente in pensione. Sussiste la condizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) CCII in capo al ricorrente atteso che lo stesso si trova in stato di sovraindebitamento, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione dell'OCC dalle quali si evince come egli non sia in grado di fare fronte con le proprie sostanze ai debiti dai quali risulta gravato.

Il ricorrente, infatti, non è titolare né di beni immobili né di beni mobili registrati (l'autovettura Lancia DEDRA in sua precedente titolarità è stata venduta nel 2002 senza contestuale aggiornamento delle risultanze del PRA), è titolare di un conto corrente in essere presso POSTE ITALIANE S.P.A. sul quale vengono accreditate le due pensioni (di vecchiaia e di invalidità) da lui percepite, conto che presenta un saldo attivo pari a soli euro 26,90 al 30/03/2023, è titolare di una quota di privative del valore complessivo di euro 27.031,25, di una quota di partecipazione nella società FUNGHI IMPERIALI S.R.L. del valore pari ad euro 700,00, percepisce mensilmente la somma complessiva di euro 1.810,00 netti per tredici mensilità a titolo di pensione ed è gravato da spese mensili per il mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare pari a complessivi euro 1.022,00.

A fronte di un attivo liquidabile complessivamente pari ad euro 78.951,25 – di cui euro 51.220,00 quale *“residua somma rimanente disponibile del reddito proveniente dalle 2 pensioni di cui il ricorrente risulta titolare”*, euro 27.731,25 costituita dal *“ricavato futuro della cessione di quota della partecipazione (7%) nella società FUNGHI IMPERIALI S.R.L. al valore nominale, dal ricavato (quantum presunto) della vendita delle privative di cui il ricorrente è ancora titolare”* (cfr. relazione OCC in atti) – egli risulta gravato da una esposizione debitoria complessiva pari ad euro 391.795,29 (importo comprensivo delle spese di procedura).

Alla luce dei superiori rilievi deve ritenersi che sussistano i presupposti per il positivo riscontro della domanda.

Devono, pertanto, ritenersi cessate la operatività della cessione del quinto della pensione in essere con FIDES S.P.A. dovendosi applicare in via analogica alla presente procedura, in ragione della sua portata generale, pur in mancanza del suo espresso richiamo nel capo IX del CCII disciplinante la procedura della liquidazione controllata, l'art. 144 CCII a mente del quale *“1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.”* Tale conclusione risulta confermata dal tessuto normativo del CCII atteso che, ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura di liquidazione controllata, che l'art. 268, co. 4 CCII elenca espressamente i beni esclusi dalla



liquidazione, che la medesima procedura ha carattere concorsuale ed universale e comporta lo spossessamento del debitore, con la conseguenza che con la sua apertura devono ritenersi inefficaci gli eventuali pagamenti effettuati in violazione della par *condicio creditorum*.

Deve disporsi, ai sensi del citato art. 270, co. 2, lett. e) CCII, che la somma di euro 744,00 mensili, che costituisce parte delle entrate mensili percepite dal ricorrente a titolo di pensione, sia esclusa dalla liquidazione in quanto necessaria a sostenere le spese di mantenimento del ricorrente e del suo nucleo familiare, costituito oltre che dal medesimo ricorrente, dalla coniuge, la quale percepisce una [REDACTED] mensili e contribuisce nei limiti di tale importo a sostenere le spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare, complessivamente pari ad [REDACTED] mensili circa.

Eventuali somme incamerate dal ricorrente in eccedenza rispetto al suddetto importo a titolo di retribuzione mensile netta dovranno essere acquisite alla procedura ai fini della soddisfazione dei creditori ma soltanto entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Eventuali modifiche di tale limite dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata saranno disposte dal Giudice Delegato su eventuale istanza del debitore.

Deve altresì disporsi, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, la esclusione dalla liquidazione del saldo al 30/03/2023 del conto corrente sopra riportato dovendosi ritenere lo stesso, in ragione della esiguità del suo importo, necessario al mantenimento del ricorrente e del suo nucleo familiare.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCII) nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi giustificati motivi di possibile rilevanza ai sensi della predetta norma, per la sua sostituzione.

Non può essere censurata la previsione della durata quinquennale del piano non essendo prevista *ex lege* una durata minima della procedura e dovendo ritenersi rispettato il principio della ragionevole durata della procedura alla luce dell'art. 2, co. 2 bis, terzo periodo l. n. 89/2001 che sancisce in sei anni il termine di ragionevole durata delle procedure concorsuali, quale è la liquidazione controllata. Il ricorrente ha, in ogni caso, espressamente rinunciato a far valere eventuali pretese nei confronti dello Stato ai sensi della l. n. 89/2001.

Ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, deve disporsi la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi scaturita dal pignoramento presso terzi notificato al ricorrente in data 24/07/2023 da FIRE S.P.A. ed incardinato presso il Tribunale di Teramo e la acquisizione alla procedura delle somme in essa eventualmente accantonate, con precisazione che la eventuale ordinanza di assegnazione pronunciata nelle more in tale procedimento non potrà ritenersi opponibile alla presente procedura ai sensi delle suddette norme.

Può essere omesso l'ordine di deposito della documentazione di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) CCII risultando tale documentazione già versata in atti dal ricorrente.

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di DI NATALE MARIO (c.f. DNTMRA49M15L103S), nato a Teramo (TE) il 15/08/1949 e residente in Teramo (TE), alla Via Ignazio Silone snc;

nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;

nomina liquidatore la Dott.ssa Rossana Caforni;

visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura e dispone, per l'effetto, la sospensione della procedura di pignoramento presso terzi azionata nei confronti del ricorrente in data 24/07/2023 da FIRE S.P.A. presso il Tribunale di Teramo e la acquisizione alla presente procedura delle somme ivi





eventualmente già accantonate con precisazione che la eventuale ordinanza di assegnazione in essa pronunciata non potrà ritenersi opponibile alla presente procedura ai sensi delle suddette norme; assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore ~~beni facenti~~ parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad esclusione del reddito da pensione percepito mensilmente dal ricorrente fino alla concorrenza dell'importo mensile di euro 744,00;

dispone che eventuali modifiche del limite di cui al punto che precede dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano determinate dal Giudice Delegato su eventuale istanza debitore; dispone la esclusione della liquidazione del saldo al 30/03/2023 del conto corrente del ricorrente indicato in parte motiva;

dichiara la cessazione, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, della operatività della cessione del quinto della pensione del ricorrente in essere in favore di FIDES S.P.A., e, per l'effetto, ordina ai soggetti tenuti ai pagamenti di interrompere le trattenute;

visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del G.D.;

dispone che il liquidatore:

inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo; l'esecuzione del predetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII; nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni; nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **90 giorni** dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;

entro **45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

dispone che **entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno** il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: - se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII; il rapporto, una volta visto dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali



osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 23/07/2024.

Il Giudice relatore est.

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente  
Dott. Carlo Calvaresi



